

DESTINATARI	ISTITUTI (*)	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p style="text-align: center;"><b>Vittime del dovere</b></p> <p>militari che abbiano subito un'invalidità permanente, ovvero che siano deceduti <i>"in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni d'istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:</i></p> <p><i>a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;</i></p> <p><i>b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;</i></p> <p><i>c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;</i></p> <p><i>d) in operazioni di soccorso;</i></p> <p><i>e) in attività di tutela della pubblica incolumità;</i></p> <p><i>f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità)</i></p> <p>e soggetti <b>"Equiparati"</b>, militari cioè <i>"che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative"</i>.</p>	<p>Dall'1.1.2006:</p> <p>Dopo l'inserimento nella graduatoria unica nazionale ed entro il limite annuo di spesa di 10 milioni di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Assegno vitalizio di € 258,23 mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, ivi compresi - dall'1.1.2008 - i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa;</b></li> <li>- <b>Revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale;</b></li> <li>- Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria;</li> <li>- Riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato;</li> <li>- Beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF);</li> <li>- Diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti;</li> <li>- Borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario.</li> </ul>	<p>L. n. 407/98, art. 2, comma 1 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. b), n. 1</p> <p>L. n. 206/2004, art. 6, comma 1 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 1</p> <p>L. n. 302/1990, art. 15 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2</p> <p>L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 2</p> <p>L. n. 206/2004, art. 8 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 3</p> <p>L. n. 407/98, art. 1, comma 2</p> <p>L. n. 407/98, art. 4</p>

	<p>Dall'1.1.2007</p> <p>- Speciale elargizione di €. 200.000 (in tale misura dal 1.1.2007), soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto ovvero per i soggetti con invalidità permanente non inferiore all'80%;</p> <p>- Speciale elargizione di €. 2.000, per punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati, ivi compresi i soggetti "equiparati";</p> <p>Dall'1.1.2008:</p> <p>- Attribuzione in via generalizzata dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di €. 1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati, con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;</p> <p>- Attribuzione in via generalizzata di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità.</p>	<p>L. n. 466/1980, artt. 2 e 3 L. n. 629/1973, art. 3 L. n. 308/1981, art. 5 L. n. 302/1990, artt. 2 ed 8 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007, art. 1</p> <p>L. n. 206/2004, art. 5, comma 1 D.P.R. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 1 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007, art. 1</p> <p>L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per l'anno 2008)</p> <p>L. n. 407/1998 novellato dalla L. n. 106/2011 (**) L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per l'anno 2008)</p>
<p>N.B. - I militari feriti nell'adempimento del dovere a causa di azioni <b>criminose</b> ed i superstiti dei medesimi uccisi nelle medesime circostanze a causa di eventi accaduti a decorrere dal 1.1.1990 - destinatari dei benefici introdotti per la generalità delle vittime dal 1.1.2007 e 1.1.2008 - si differenziano dalle altre in quanto a decorrere dal <b>1.1.2001</b> hanno, in aggiunta ai benefici stessi potuto godere :</p>	<p>L. n. 388/2000, art. 82 (legge finanziaria per l'anno 2001)</p>	

	<p>- Assegno vitalizio di €. 258,23 mensili, soggetto a perequazione automatica, rivalutato dal 1.1.2004 a 500 euro mensili, a tutti i superstiti, (ivi compresi - dall'1.1.2008 - i figli maggiorenni) ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad <math>\frac{1}{4}</math> della capacità lavorativa;</p> <p>- Diritto alla speciale elargizione nella misura di €. 200.000,00, soggetta a rivalutazione automatica, per riconoscimento dell'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa (80%) quando, l'invalidità stessa, ha comportato la cessazione del rapporto di impiego.</p> <p>- Facoltà del coniuge (di cittadinanza italiana) o del convivente more uxorio e dei parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana di optare per un assegno vitalizio in luogo della speciale elargizione di €. 200.000,00. Misura dell'assegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 309,87 mensili, se i destinatari sono in numero non superiore a tre;</li> <li>- 193,67 mensili, se i destinatari sono quattro o cinque;</li> <li>- 154,94 mensili se i destinatari sono in numero superiore a cinque;</li> </ul> <p>- Beneficio dell'esenzione dall'IRPEF del trattamento speciale di reversibilità per i superstiti dei caduti;</p> <p>- Beneficio dell'esenzione dall'IRPEF per le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate agli invalidi che siano anche titolari dell' assegno di superinvalidità di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 1092/1973 e successive modificazioni;</p>	<p>L. n. 407/98, art. 2 L. n. 388/2000, art. 82 (legge finanziaria per l'anno 2001) L. n. 350/2003 (legge finanziaria per l'anno 2004)</p> <p>L. n. 302/1990, art. 1, comma 5</p> <p>L. n. 302/1990, art. 5</p> <p>L. n. 407/98, art. 2, comma 5</p> <p>L. n. 407/98, art. 2, comma 6</p>
--	--	---

	<p>- Diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti;</p> <p>- Borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario.</p>	<p>L. n. 407/98, art. 1, comma 2</p> <p>L. n. 407/98, art. 4</p>
--	---	--

<sup>(\*)</sup> Gli istituti indicati in grassetto riguardano benefici la cui attribuzione è di competenza di PREVIMIL, con esclusione dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ai quali la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio vengono concessi dal Ministero dell'Interno.

<sup>(\*\*)</sup> Al pagamento del beneficio provvedono gli Enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta